



SENT. 212/2021

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Marche

in composizione monocratica in persona del Giudice monocratico Pierpaolo

GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso rubricato al n. 22856 del registro di segreteria, istruttoria

n.670/2019/PRE depositato in data 13 novembre 2020 con cui la Procura

regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4,

del codice di giustizia contabile, di voler fissare al concessionario presso il

Comune di Francavilla D'Ete - allo stato individuato nella "*Agenzia delle**entrate-Riscossione*", via Giuseppe Grezar, 14 Roma, C.F. e P.I.

13756881002, pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it – il termine

per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2013,

2014 e 2015:

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile

Visti gli atti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 25 marzo 2021, il Sostituto Procuratore

generale, Mariaconcetta Pretara;

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al giudice

monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza

per la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali sopra

indicato.

	Con proprio decreto n. 144 del 24 novembre 2020 veniva fissato il termine	
	per la resa dei conti giudiziali sopra indicati;	
	In data 5 gennaio 2021 l'amministrazione comunale ha depositato i conti in	
	oggetto.	
	All'udienza del 25 marzo il rappresentante della Procura regionale, ha preso	
	atto del deposito effettuato, evidenziando, la mancanza della parifica.	
	DIRITTO	
	In primo luogo questo giudice deve prendere atto che l'agente contabile ha	
	regolarmente e tempestivamente depositato i conti presso l'amministrazione	
	comunale, nelle prevista annualità e che agli atti non risulta che	
	l'amministrazione abbia proceduto al conseguente deposito presso la Corte	
	dei conti se non a seguito del decreto sopra citato.	
	Con riferimento, invece, all'atto di parifica, va evidenziato che, non trovando	
	stretta applicazione, nel caso di specie, il nuovo codice di giustizia contabile	
	in ragione di quanto previsto dall'art.2 comma 3 dell'allegato 3 al	
	d.lgs.174/2016, l'atto di parifica dovrà essere richiesto dal magistrato	
	relatore ai sensi dell'art.28 del r.d. 1038/1933 qualora ne ravvisi la necessità	
	anche in considerazione del fatto che i conti in calce riportano il timbro	
	dell'amministrazione comunale ed una firma che potrebbe essere	
	riconducibile a funzionari dell'ente, possibile sintomo dell'avvenuta	
	parificazione dei conti stessi.	
	Tale valutazione, tuttavia, come già indicato, competerà al Magistrato	
	relatore sui conti.	
	Ciò premesso, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto	
	anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I,	
	2	

	21 marzo 2005, n.6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione	
	secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur caratterizzato da	
	<i>tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno</i>	
	<i>tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle</i>	
	<i>norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare,</i>	
	<i>determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza,</i>	
	<i>immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza</i>	
	<i>pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di</i>	
	<i>conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non</i>	
	<i>può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice</i>	
	<i>monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non</i>	
	<i>possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del</i>	
	<i>giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez.</i>	
	<i>giurisdiz.Marche, 31 dicembre 2020, n.198), deve procedersi, alla</i>	
	<i>definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del</i>	
	<i>contendere.</i>	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, in composizione	
	monocratica, dichiara estinto il giudizio per la resa dei conti in epigrafe, per	
	cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto esame.	
	Compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Il Giudice Monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	3	

Firmato digitalmente

PUBBLICATA IL 6 MAGGIO 2021

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il funzionario amministrativo

Valerio Carletti

Firmato digitalmente